

## MOZIONE

### **Modifica dell'art. 1 della Legge sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007**

del 18 dicembre 2008

L'art. 90 cpv. 1 della Legge federale sul diritto fondiario da compito ai Cantoni per designare le autorità competenti a:

- a. *rilasciare le autorizzazioni di cui agli articoli 60, 63, 64 e 65;*
- b. *impugnare le decisioni dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione conformemente all'articolo 83 capoverso 3 (autorità di vigilanza);*
- c. *accordare l'autorizzazione prevista dall'articolo 76 capoverso 2 per i mutui per i quali è consentito superare il limite d'aggravio;*
- d. *domandare la menzione di cui all'articolo 86;*
- e. *procedere alla stima del valore di reddito o approvarla (art. 87);*
- f. *decidere sui ricorsi (autorità di ricorso).*

Nel Cantone Ticino, quale autorità a norma dell'art. 90 lett. a), c), d) e e) è stata designata (art. 1 del Regolamento sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 22 maggio 2007) la Sezione dell'agricoltura del DFE.

La situazione esistente nel nostro Cantone è insoddisfacente. Critiche vengono da tutte le parti interessate: dal mondo agricolo, dall'amministrazione, dagli uffici registri, dagli operatori quali geometri del registro fondiario e notai, ma anche, e soprattutto, dai proprietari-cittadini. Il disorientamento è totale e la problematica si sta acutizzando. Decisioni incomprensibili. Decisioni arbitrarie. Pretesti e lungaggini. Burocrazia.

Il fatto è stato denunciato più volte, ma non si è trovata nessuna soluzione. A suo tempo si era "incolpato" l'allora Capo-sezione agricoltura. Ormai in pensione, i problemi sono rimasti. Credo quindi che le cause siano da ricercare ad altri livelli (ufficio).

La presente mozione cerca di dare una risposta alla problematica di difficile soluzione, estirpando il problema alla radice. Come? Togliendo la competenza alla Sezione agricoltura attribuendola ad altro servizio, dentro o fuori il DFE.

Una proposta potrebbe essere quella di un nuovo capoverso all'art. 1 della Legge sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007:

*La Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio è l'autorità competente a norma dell'art. 90 lett. a), c), d) e e) della Legge federale sul diritto fondiario rurale.*

Riccardo Calastri